



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE

DI PROTEZIONE CIVILE - ORGANI E STRUTTURE

INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

**Approvato con D.C. dell'Unione Montana Valle Maira
n° 28 del 28.11.2017**

Art. 1 - Oggetto

1. L'Unione, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, assicura l'attuazione della funzione di "Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" conferita dai Comuni appartenenti alla stessa al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile intercomunali.
3. Nell'ambito delle attività e delle funzioni previste dal piano intercomunale di Protezione Civile, fatte salve ed impregiudicate le competenze del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile, i Comuni aderenti si obbligano:
 - a) ad attuare il coordinamento delle attività di Protezione civile di loro competenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento;
 - b) ad istituire, promuovere - ovvero coordinare se già esistenti - gruppi locali di volontariato che agiscano in ambito comunale o intercomunale.

Art. 2 – Organi e strutture

1. Sono istituiti quali organi intercomunali di protezione civile:
 - il Comitato intercomunale di protezione civile;
 - l'Unità di Crisi intercomunale di protezione civile (sala operativa).Sono strutture intercomunali di protezione civile:
 - il Centro Operativo Intercomunale (COI);
 - Ufficio di protezione civile intercomunale.
2. E' istituita, presso ogni comune aderente, quale organo comunale di protezione civile:
 - L'Unità Operativa Comunale di protezione civile

Art. 3 - Autorità di protezione civile

1. Ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i – art. 15, comma 3 - il Sindaco è autorità comunale di protezione civile; al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
2. La Legge 7 aprile 2014, n. 56 – art. 1, comma 112 prevede che qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, i Sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione nell'adempimento delle loro funzioni si avvalgono degli organi e strutture intercomunali di protezione civile.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione dei comuni e dell'unione montana, i Sindaci o il Presidente chiedono l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i

propri interventi con quelli dell'autorità intercomunale di protezione civile.

Art. 4 - Comitato intercomunale di protezione civile

1. Il Comitato intercomunale di protezione civile è un organo politico che garantisce a livello intercomunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di protezione civile volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'art. 2 della Legge 225/1992 e s.m.i.
2. Il Comitato intercomunale di protezione è composto da:
 - Presidente dell'unione, o suo rappresentante, che lo presiede;
 - Sindaci dei comuni appartenenti all'unione, o loro delegati, che rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso;
3. I membri del Comitato Intercomunale di Protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il loro mandato amministrativo nei singoli comuni aderenti o nell'esecutivo dell'Unione Montana. La loro sostituzione avviene automaticamente a seguito dell'entrata in carica dei nuovi eletti
4. Alle riunioni del Comitato intercomunale di protezione civile possono essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
5. Il Comitato intercomunale di protezione civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva, sia in fase di emergenza in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile; in particolare svolge i seguenti compiti:
 - esame degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile;
 - valutazione delle notizie, dati e richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza;
 - coordinamento in un quadro unitario degli interventi di tutte le strutture dell'unione.
6. Il Comitato Intercomunale di protezione civile è convocato, a mezzo PEC, dal Presidente dell'Unione o suo delegato almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'unione.
7. In fase di emergenza il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è convocato dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, con comunicazione anche telefonica.
8. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato intercomunale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi intercomunale e di un referente (amministrativo) intercomunale che funge da segreteria operativa del comitato. Il Referente amministrativo intercomunale è individuato nel Responsabile del Servizio Protezione Civile dell'Unione Montana.

Art. 5 - Unità di Crisi Intercomunale (Sala Operativa) - composizione

1. L'Unione istituisce una Unità di crisi intercomunale che opera all'interno di una Sala Operativa intercomunale a scala territoriale di valle ubicata nel Centro Operativo Intercomunale (COI) sito in Dronero - Via G.Giolitti n. 47.
2. L'Unità di crisi intercomunale è organizzata per settori di intervento denominati "funzioni di supporto" riportate nell'*Allegato A.*
3. Ogni singola funzione di supporto è presieduta da un responsabile esperto dello specifico settore, nominato dal Comitato intercomunale di protezione civile tra il personale dell'Unione

e quello dei Comuni appartenenti all'Unione o di Enti/Organismi terzi, ovvero individuandolo tra soggetti esterni esperti nelle specifiche materie. Ad uno stesso responsabile possono venire attribuite più funzioni prevedendone quindi l'accorpamento.

4. Contestualmente alla nomina dei responsabili delle funzioni di supporto, il Comitato intercomunale di protezione civile nomina il Coordinatore dell'Unità di Crisi, individuato preferibilmente tra i dipendenti dell'Unione o dei Comuni associati.
5. I responsabili delle funzioni di supporto devono assicurare la loro pronta reperibilità e partecipazione in caso di convocazione dell'Unità di crisi intercomunale ponendo in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un'emergenza e raccordandosi fra loro, sotto la direzione del Coordinatore, per il raggiungimento degli obiettivi operativi.
6. Alle attività dell'Unità di crisi intercomunale può essere chiamato a concorrere, anche per turni di servizio, tutto il personale dell'Unione e dei Comuni appartenenti all'Unione in base alle specifiche competenze personali; inoltre l'Unità di crisi intercomunale potrà essere integrata con esperti o altre specifiche professionalità. La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio.
7. Tutto il personale impiegato nell'Unità di Crisi Intercomunale è tenuto a partecipare alle attività della stessa con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione; esso non può svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 6 - Unità di Crisi Intercomunale (Sala Operativa) - compiti

1. L'Unità di crisi intercomunale è un organo di coordinamento con compiti di supporto tecnico al Comitato Intercomunale di Protezione Civile, a disposizione dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione per una gestione comune e coordinata degli interventi sul territorio e dei mezzi e delle dotazioni disponibili.
2. L'Unità di Crisi Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - assicura il supporto tecnico ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione in tutte le fasi operative definite nei piani di emergenza;
 - mantiene i contatti con la Prefettura, Provincia e Regione nonché le altre componenti / strutture operative del sistema di protezione civile;
 - raccoglie le notizie, dati e richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza e coordina gli interventi necessari impiegando le risorse umane e strumentali comunali e dell'unione nonché quelle delle organizzazioni di volontariato convenzionate; ove necessario, sulla base delle esigenze operative, richiede il concorso ed il supporto di altre componenti / strutture operative del sistema di protezione civile;
 - in ordinario provvede all'aggiornamento continuo della pianificazione di protezione civile in collaborazione con i singoli Comuni;
 - organizza esercitazioni congiunte, verifica le indicazioni dei piani di emergenza e l'integrazione fra le diverse funzioni di supporto dell'unità di crisi intercomunale.
3. Il Coordinatore dell'Unità di crisi intercomunale, di concerto con i responsabili delle funzioni di supporto, assicura l'attuazione dei compiti di cui al comma precedente.

Art. 7 - Unità di Crisi Intercomunale (Sala Operativa) - convocazione

1. I componenti dell'Unità di crisi intercomunale sono convocati dal Coordinatore, in seduta ordinaria, obbligatoriamente una volta l'anno.

2. I componenti possono essere, altresì, convocati in seduta straordinaria su iniziativa del Coordinatore o su richiesta di ciascun responsabile delle funzioni di supporto dell'Unità di crisi intercomunale ogni qualvolta sia necessario l'esame di questioni riguardanti la gestione; in quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, salva l'ipotesi di maggiore urgenza.
3. In fase di emergenza l'Unità di crisi intercomunale è convocata dal Coordinatore, su richiesta del Presidente del Comitato intercomunale di protezione civile o dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione redatta su apposito modello (*Allegato B*), in seduta permanente e con comunicazione anche telefonica, con attivazione delle sole funzioni di supporto necessarie in relazione alla tipologia e dimensioni dell'evento.

Se uno dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione chiede la convocazione dell'Unità di crisi intercomunale, il Coordinatore provvede ad informare immediatamente il Presidente del Comitato intercomunale.

Art. 8 - Centro Operativo Intercomunale (COI)

1. Il Centro Operativo Intercomunale (COI) è collocato nell'edificio sito in Dronero - Via G.Giolitti n. 47, dove sono disponibili i seguenti spazi:
 - sala Operativa destinata alle attività dell'Unità di crisi intercomunale;
 - sala destinata alle riunioni del Comitato intercomunale di protezione civile;
2. Tali spazi sono adeguati e prontamente disponibili garantendo efficiente operatività, veloce attivazione nonché la continuità amministrativa degli uffici intercomunali e lo svolgimento delle attività ordinarie anche durante la gestione operativa dell'emergenza.
3. La Sala Operativa inoltre sarà adattata agli standard previsti nel Piano di protezione civile intercomunale ed adeguata con i dispositivi minimi previsti per legge.
4. La disponibilità, l'efficienza ed il funzionamento delle suddette dotazioni sono costantemente garantiti da parte dell'Ufficio di protezione civile intercomunale, che può avvalersi delle organizzazioni di volontariato convenzionate.
5. Il Centro Operativo Intercomunale (COI) potrà in seguito trovare nuova collocazione, per motivi logistico-funzionali, previa assunzione di apposito atto decisionale del Comitato intercomunale

Art. 9 - Ufficio di protezione civile intercomunale

1. L'ufficio di protezione civile intercomunale assicura in ordinario lo svolgimento delle attività inerenti la funzione protezione civile con riferimento alle competenze attribuite dalla vigente normativa in materia.
2. L'ufficio di protezione civile intercomunale è coordinato dal Referente Amministrativo intercomunale, individuato nel Responsabile del Servizio Protezione Civile dell'Unione Montana.
3. In ordinario l'Ufficio di protezione civile:
 - è segreteria operativa del Comitato Intercomunale di protezione civile e dell'Unità di crisi Intercomunale;
 - gestisce le procedure amministrative legate al mantenimento e funzionamento delle attrezzature ed impianti destinati alla Protezione Civile;
 - coordina i referenti comunali al fine di integrare ed aggiornare il processo di pianificazione di Protezione Civile a livello intercomunale;

- gestisce, su indicazione del Comitato Intercomunale le eventuali opportunità di incremento delle dotazioni di protezione civile.
4. In emergenza l'Ufficio di protezione civile:
 - assicura il supporto tecnico ai Sindaci, autorità di protezione civile, secondo le modalità e le prescrizioni di cui al presente regolamento ed al piano intercomunale di protezione civile;
 - segue il flusso delle comunicazioni istituzionali in ingresso ed uscita;
 - gestisce la modulistica e gli atti amministrativi di emergenza.
 5. Gli altri uffici dell'Unione e quelli dei Comuni appartenenti all'Unione assicurano la necessaria collaborazione all'Ufficio di protezione civile intercomunale nei settori di rispettiva competenza.
 6. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile intercomunale possono essere avviate forme di collaborazione attraverso la stipula di protocolli e convenzioni o fornitura di prestazioni di servizi.

Art. 10 – Unità Operativa Comunale di protezione civile

1. Ciascun Sindaco, per l'espletamento dei compiti di protezione civile che interessano il proprio territorio di competenza si avvale di un'Unità Operativa locale.
2. L'Unità Operativa comunale è composta, nella sua forma minima, almeno dal Sindaco, o suo rappresentante, e da un Referente (amministrativo/operativo) individuato tra gli amministratori o dipendenti comunali.
3. Resta in capo al Sindaco, quale ufficiale del Governo, l'adozione, con atti motivati e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Art. 11 – Referente comunale

1. Ciascun Sindaco, per l'espletamento dei compiti di protezione civile, individua un Referente (amministrativo/operativo) tra gli amministratori o dipendenti comunali.
2. Il referente comunale nella situazione ordinaria:
 - cura, in collaborazione con la struttura intercomunale, gli aggiornamenti del Piano di Protezione Civile per gli aspetti di livello comunale;
 - collabora con la struttura intercomunale per organizzare esercitazioni periodiche ed iniziative di informazione alla popolazione.
4. Il referente comunale in emergenza:
 - è il primo supporto operativo del Sindaco;
 - segue il flusso delle comunicazioni istituzionali in ingresso ed in uscita, assicurando i contatti con l'Unità di crisi intercomunale;
 - gestisce la modulistica e gli atti amministrativi di emergenza;

Art. 12 - Personale e dotazioni dei Comuni

1. I Comuni dell'Unione consentono l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni

dell'Unione, in base alle richieste avanzate dal Comitato intercomunale di protezione civile per il tramite dell'Unità di Crisi intercomunale.

2. I Comuni dell'Unione aggiornano annualmente, ove necessario, l'elenco, allegato al Piano Intercomunale di protezione civile, del personale, delle strutture e dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento della funzione di protezione civile.

Art. 13 - Volontariato di protezione civile

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all'autorità competente ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla vigente normativa.
2. L'Unione stipula appositi atti convenzionali con le organizzazioni di volontariato di protezione civile che garantiscano un'efficace collaborazione. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono comunque su esplicita richiesta dell'autorità competente che ne assicura il coordinamento.
3. Il Comitato intercomunale di protezione civile, con la presenza di un rappresentante del volontariato designato dall'Unione, assume la funzione di Comitato di coordinamento intercomunale del volontariato.

Art. 14 - Autorizzazioni di spesa per richiesta di interventi

1. I responsabili delle funzioni di supporto dell'Unità di crisi intercomunale, su esplicita richiesta scritta dei Sindaci redatta su apposito modello (*Allegato C*), potranno richiedere l'intervento di organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché di ditte ed imprese dotate di mezzi idonei. Le spese derivanti da tali interventi verranno sostenute direttamente dalla singola Amministrazione comunale e la richiesta del Sindaco ha valore di autorizzazione di spesa in situazione d'emergenza.

Art. 15 - Spese di funzionamento

1. Per il corretto funzionamento degli organi e delle strutture intercomunale di protezione civile è richiesta la contribuzione anticipata diretta da parte dei Comuni aderenti all'Unione per la specifica funzione, nella quantificazione che viene disposta dalla Conferenza dei Sindaci, attenendosi ai seguenti criteri di riparto: 1/3 in proporzione alla popolazione, 1/3 in proporzione al territorio e 1/3 in parti uguali tra i Comuni aderenti all'Unione, che si impegnano al versamento anticipato della propria quota annuale da stanziarsi nel proprio bilancio di previsione.
2. Il fondo spesa così costituito potrà anche servire per la copertura dei costi annuali di gestione dell'immobile e di rinnovo ed implementazione dei macchinari, attrezzature ed apparati. In particolare si portano in evidenza gli eventuali compensi da riconoscere ai responsabili di ciascuna funzione di supporto, qualora individuati all'esterno degli Enti coinvolti nell'esercizio della funzione, per i periodi di attivazione dell'unità di crisi, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute dalle organizzazioni di volontariato.
3. Il ritardo del versamento delle somme dovute da ciascun Ente all'Unione che le ha anticipate comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.
4. Le spese derivanti dai singoli interventi effettuati in attivazione del presente regolamento vengono quantificate dal Coordinatore dell'Unità di crisi intercomunale e poste a carico del

Comune che ne ha beneficiato.

5. Sono rendicontati nell'ambito della spesa soggetta a riparto tra i Comuni aderenti anche gli oneri sostenuti per il personale dipendente messo a disposizione, il cui costo dovrà essere rimborsato agli Enti di appartenenza.

Art.16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme Statali e Regionali in materia di protezione civile e, segnatamente, alla Legge del 24 febbraio 1992 n. 255 e s.m.i.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Prefettura di Cuneo nonché alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e AIB ed alla Provincia di Cuneo – Ufficio Protezione Civile .

Allegato A


FUNZIONE	OBIETTIVI
COORDINAMENTO UNITÀ DI CRISI	Coordinamento delle diverse funzioni di supporto attivate e raccordo con altre componenti / strutture operative presenti o operanti sul territorio intercomunale; mantenimento del quadro conoscitivo delle attività di gestione dell'emergenza
F 1 - TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE	Coordinamento delle azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione delle informazioni inerenti l'evento potenziale o in corso e formulazione di ipotesi d'intervento in presenza di elevata criticità
F 2 - SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA	Coordinamento delle azioni di soccorso sanitario, socio-assistenziale, igienico - ambientale, veterinario, medico legale e farmacologico finalizzate alla salvaguardia della salute della collettività
F 3 - MASS MEDIA E INFORMAZIONE	Coordinamento delle azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione certificata dei dati inerenti l'evento - potenziale o in corso - al fine di garantire la massima informazione agli operatori del sistema di protezione civile e alla popolazione
F 4 - VOLONTARIATO	Coordinamento delle organizzazioni ed associazioni di volontariato al fine di garantire il supporto tecnico - logistico, sanitario e socio - assistenziale
F 5 - MATERIALI E MEZZI	Coordinamento delle azioni per il reperimento, l'impiego e la distribuzione delle risorse strumentali e finanziarie integrative necessarie per affrontare le criticità dell'evento
F 6 - TRASPORTI, CIRCOLAZIONE, VIABILITÀ	Coordinamento e razionalizzazione delle attività di trasporto, circolazione e viabilità attraverso la raccolta, l'analisi, la valutazione e la diffusione delle informazioni.
F 7 - TELECOMUNICAZIONI	Coordinamento delle attività di verifica dell'efficienza della rete di telecomunicazione e di predisposizione di una rete di telecomunicazione alternativa non vulnerabile al fine di garantire le comunicazioni con e nella zona interessata all'evento
F 8 - SERVIZI ESSENZIALI	Coordinamento delle attività volte a garantire il pronto intervento ed il ripristino della fornitura dei servizi essenziali e delle reti tecnologiche
F 9 - CENSIMENTO DANNI PERSONE COSE	Coordinamento delle attività di rilevazione, quantificazione e stima dei danni conseguenti agli effetti dell'evento
F 10 - STRUTTURE OPERATIVE S.A.R.	Coordinamento delle attività svolte dalle componenti operative finalizzate a garantire il pronto intervento, l'intervento tecnico e specialistico, la messa in sicurezza e l'ordine pubblico
F 11 - LOGISTICA EVACUATI - ZONE OSPITANTI	Coordinamento delle attività finalizzate a garantire l'assistenza fisico - funzionale alla popolazione evacuata ed all'attivazione delle aree di emergenza
F12 - AMMINISTRATIVA	Coordinamento delle attività amministrative, contabili e finanziarie necessarie per la gestione dell'emergenza

COMUNE DI _____

Il sindaco richiede l'attivazione dell'Unità di Crisi Intercomunale (sala operativa) per la situazione d'emergenza venutasi a creare a seguito di .

.....
.....
.....
.....

..... li



IL SINDACO

.....

COMUNE DI _____

Il sindaco richiede l'impiego immediato di quanto segue:

Uomini

.....

.....

Mezzi

.....

.....

Materiali

.....

.....

.Altro

.....


.....

.....

.....

La presente, in situazione di emergenza ha valore di ordinanza ed equivale ad autorizzazione di spesa.

..... li



IL SINDACO

.....